

VERBALE N. 01/2024

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DELL'ASSOCIAZIONE ABIBRAT – AMICI DELLE BIBLIOTECHE DI TREVISO

IN DATA 20 APRILE 2024

Addì 20 aprile alle ore 11.10 presso la sede di piazza Rinaldi 1/b, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "ABIBRAT – Amici delle Biblioteche di Treviso" convocata con lettera inviata a mezzo email in data 9 aprile 2024.

Presiede la riunione il Presidente Maria Grazia ALAGNA.

Sono presenti gli associati: Maria Grazia ALAGNA, Giovanna AMORE (d), Livia ANDRIGO (d), Gabriella ANELLO, Laura BALLIANA (d), Laila BENTANANAT (d), Laura BASTASIN (d), Cinzia BONATO (d), Francesca BORSO (d), Camilla BUDINI, Elena CACCIATORI, Dolores CARVAJAL CARO (d), Cinzia CESTARO, Eleonora CHARANS, Valentina CICILIOT, Sara COSANO (d), Maria Cristina COSTANTINI, Letizia COZZUOL, Giovanni CRAMAROSSA (d), Laura DE LA TORRE MAESO (d), Fiamma DE SALVO, Marina DI TONDO, Mouhamadou Moustapha FALL (d), Francesca GALEAZZI (d), Lisa GALLEAZZI (d), Laura GNOATO, Mafalda LAEZZA, Evelina LAVIANO, Lisa MAGOGA, Francesca MANCA (d), Cinzia MICHIELON (d), Roberto MICHIELON (d), Victoria MOSZORO, Sara PASQUALIN, Tania PASQUALOTTO, Barbara PERALI, Marta PICCIONE, Linda PILLON, Rosa REGAZZO, Ilaria SIMEONI, Matteo SPERANDIO, Isabella SPINELLI, Christian STRADIOTTO (d), Giovanna TONIOLO (d) e Giancarla VOLPATO (d).

Assenti: Sabina BALLERINI, Roberta BERTUOLA, Vitina GRUOSSO, Ainur ITENOVA, Francesca ZANATTA e Alessandra ZANON.

Verificata la presenza, in proprio o per delega, di n. 45 soci su 51, e raggiunto, quindi il quorum costitutivo richiesto dall'art. 9, comma 4, dello statuto attualmente vigente, il Presidente dichiara validamente aperta la riunione, saluta e ringrazia tutti i soci presenti. Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. Modifica statuto

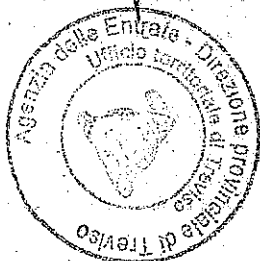
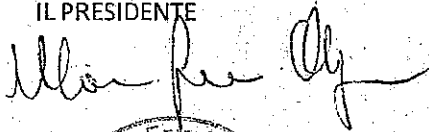
Il Presidente passa la parola al socio Matteo Sperandio che illustra le modifiche apportate allo Statuto per l'adeguamento normativo previsto dal D.Lgs. 117/2017 – "Codice del Terzo Settore". I soci approvano le modifiche dello statuto all'unanimità dei presenti, come da testo allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- predisporre tutti gli atti necessari alla registrazione e all'iscrizione al RUNTS.

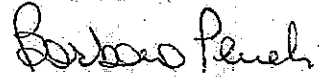
L'assemblea straordinaria si chiude alle 11.30.

IL PRESIDENTE

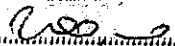


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

IL SEGRETARIO

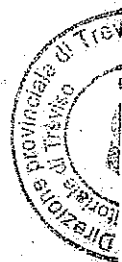


Reg.to il 15 MAG 2024 al N° 902 Priv.S.3^a

Esatti E: 

PER IL DIRETTORE IL DELEGATO
L'ASSISTENTE

Luca Quin



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (2020)

"ABiBRaT – Amici delle Biblioteche di Treviso APS"

Titolo I – Denominazione, sede, durata

ART. 1 – Denominazione e sede

L'associazione "ABiBRaT – Amici delle Biblioteche di Treviso", costituita in data 20 aprile 2015, diventa, nel rispetto del codice civile, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "ABiBRaT – Amici delle Biblioteche di Treviso APS", il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.lgs. n. 117/2017, e con decorrenza dall'efficacia dell'iscrizione medesima, la denominazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo "APS" e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Inoltre potrà essere inserito nella denominazione anche l'acronimo "ETS", divenendo, così: "ABiBRaT – Amici delle Biblioteche di Treviso APS ETS".

ART. 2 – Sede

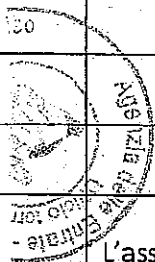
L'Associazione ha sede legale in Treviso, presso la Biblioteca dei Ragazzi di Treviso, in Piazza Rinaldi 1/B.

Il trasferimento della sede legale deliberata dall'Organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria, se nell'ambito dello stesso comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II – Efficacia ed interpretazione dello statuto



ART. 4 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del codice civile, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 5 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e gli organi sociali; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 6 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

Titolo III – Finalità ed attività esercitata

ART. 7 - Finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale.

Lo spirito e l'attività dell'Associazione sono conformi ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere e favorire la diffusione della lettura e della cultura in generale.

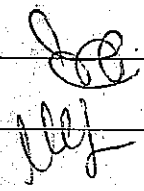
ART. 8 – Attività

Per realizzare dette finalità, l'Associazione intende svolgere - in favore dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati – attività aventi ad oggetto:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/17 (art. 5, co. 1, lett. i, d.lgs. n. 117/2017);
- 2) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. l, d.lgs. n. 117/2017);
- 3) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, co. 1, lett. u, d.lgs. n. 117/2017);

Il tutto mediante la realizzazione di azioni miranti al sostegno dell'attività delle biblioteche di Treviso, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere, organizzare e partecipare a iniziative e attività di carattere promozionale della biblioteca, della lettura, della cultura in generale e ad altre collaborazioni nell'ambito della biblioteca;
- organizzare letture ad alta voce per le varie fasce d'età;
- collaborare e favorire incontri e/o iniziative propositive alla lettura e, in senso lato, al miglioramento della cultura della comunità, anche in



ambito comunale ed extracomunale, operando altresì con altre istituzioni e/o associazioni (concerti, visite guidate, rassegne culturali, incontri con l'autore *et similia*);

- farsi promotore nei confronti dell'Amministrazione comunale delle istanze provenienti dall'utenza;
- promuovere e valorizzare le collezioni storiche del patrimonio bibliotecario comunale;
- ideare, pubblicare e diffondere, con supporti sia cartacei che digitali, materiali teorici e pratici dei progetti e delle iniziative promossi;
- progettare ed implementare zone di comunicazione digitale, a partire da un sito internet, per la diffusione delle iniziative dell'Associazione e di altro che sia ritenuto di interesse comune;
- promuovere e Realizzare progetti di solidarietà a favore di altre associazioni o enti con finalità analoghe oppure per persone in situazioni di particolare disagio sociale e culturale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico,

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Titolo IV – Gli associati

ART. 9 – Ammissione dei nuovi associati

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, senza distinzione di età, genere, nazionalità, razza, lingua, credo religioso, orientamento politico, condizioni personali e sociali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è annotata nel libro degli associati e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione di ammissione.

Entro il medesimo termine, in caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo quanto stabilito dall'art. 12.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 10 - Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; sono, in ogni caso, vietati, i rimborsi spese di tipo forfettario;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- votare in Assemblea non appena iscritti nel libro degli associati: ciascun associato ha diritto ad un voto;

- prendere visione del progetto di bilancio, nei termini specificati all'art. 25;

- consultare i verbali ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale deve metterli a disposizione del richiedente entro i successivi dieci giorni. La consultazione potrà avvenire esclusivamente nel luogo in cui la documentazione si trova custodita e l'associato non potrà asportare, anche in via temporanea, alcun documento. L'associato potrà ottenere a proprie spese estratti o copie dei documenti esaminati, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione e degli altri associati; l'associato potrà servirsi della documentazione ricevuta solo nei rapporti con l'Associazione e con i componenti degli Organi sociali.

ART. 11 - Doveri degli associati

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività al fine del perseguimento degli obiettivi dell'Associazione in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato può essere escluso dall'Associazione se contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero pone in essere comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con modalità tali da garantirne la conoscibilità in base all'ordinaria diligenza.

L'associato escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei modi e nei termini previsti dall'art. 24 c.c.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza da socio dell'Associazione per mancato pagamento della quota annuale dopo 3 mesi del termine del versamento richiesto.

I soggetti che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione medesima.

Titolo V – Gli organi sociali

ART. 13 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo, ove ricorrano i presupposti di legge;
- Organo di revisione, ove ricorrano i presupposti di legge.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

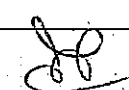
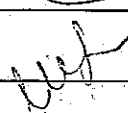
Capo I – L'Assemblea

ART. 14 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail, posta elettronica ordinaria e certificata o altre forme di messaggistica autorizzate dall'associato; copia dell'avviso viene altresì affissa nella sede dell'Associazione nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il

	Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART. 15 - Compiti dell'Assemblea	
	L'assemblea:	
	• determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;	
	• approva il bilancio di esercizio;	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	• delibera l'importo della quota associativa annuale;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• delibera sull'esclusione degli associati;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	

ART. 16 - Validità delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe, qualora il numero dei soci sia inferiore o uguale a cinquecento; di cinque deleghe se il numero degli associati è superiore a cinquecento.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

ART. 17 – Verbalizzazione

Delle riunioni, discussioni e deliberazioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

ART. 18 – Funzionamento e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo gestisce l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero tre o cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

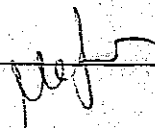
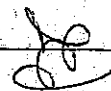
Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per cinque mandati consecutivi. L'associato che abbia fatto parte del Consiglio Direttivo per cinque mandati consecutivi, non potrà essere rieletto per un sesto mandato consecutivo; egli potrà essere nuovamente eletto a decorrere dal mandato immediatamente successivo a quest'ultimo.

Si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter c.c.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario ovvero quando almeno due membri lo richiedano.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui esso sia composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il



rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere, e ne stabilisce le funzioni.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Capo III – Il Presidente

ART. 19 – Poteri, nomina e compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo IV – L'Organo di controllo

ART. 20 – Nomina, funzionamento e compiti dell'Organo di controllo

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017,

l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, costituito da tre membri effettivi e

due supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti sono

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Capo V – L'Organo di revisione legale dei conti

ART. 21 – Nomina dell'Organo di revisione

Qualora ricorra taluno dei presupposti previsti dall'art. 31 d. lgs. n. 117/2017,

l'Assemblea nomina l'Organo di revisione legale dei conti, costituito da un

revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

Titolo VI – Risorse, patrimonio e bilancio

ART. 22 - Risorse economiche e finanziarie

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, lasciti testamentari ed altre erogazioni liberali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate e capitale a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori o altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, co. 2, d.lgs. n. 117/2017.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 16.

In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e con le modalità di cui all'art. 9, d.lgs. n. 117/2017, ad altri enti del

Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea medesima e nel rispetto della normativa.

ART. 25 – Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio sono redatti in conformità agli artt. 13 e 87, d.lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

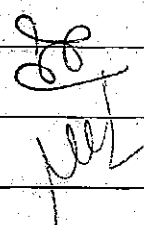
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dall'art. 13, d. lgs. 117/2017, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il progetto di bilancio deve rimanere depositato nella sede dell'Associazione per i quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione concordando con il Presidente del Consiglio Direttivo il giorno e l'ora per l'accesso alla sede, con un preavviso massimo di due giorni.

Il Consiglio Direttivo documenta, nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse previste dall'art. 8 eventualmente svolte.

Il Consiglio Direttivo cura il deposito del bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 – Bilancio sociale



È redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e nei modi previsti dall'art. 14, d.lgs. n. 117/2017; il medesimo Organo cura gli adempimenti di cui alla citata norma, ove ne ricorrano i presupposti.

Titolo VII – Personale retribuito e volontari

ART. 27 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro retribuito nei casi e nei limiti previsti dall'art. 36, d.lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28 - Qualità di volontario

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 29 – Assicurazione dei volontari , Responsabilità dell'associazione,

Assicurazione dell'associazione

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata all'organo di amministrazione.

Titolo VIII – Disposizioni finali e transitorie

ART. 31 - Disposizioni finali e norme transitorie

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Boris Fedi
alle fedi